

# PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### AZIONE

*“Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltura”*

### OBIETTIVO SPECIFICO 2.1



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

<b>Documento</b>	<b>Scheda di Azione</b>
<b>Versione</b>	<b>1</b>
<b>Approvazione</b>	<b>Tavolo Istituzionale</b>
<b>Data</b>	<b>XX/XX/XXXX</b>
<b>Codice intervento</b>	<b>221609</b>
<b>Articolo del Reg. (UE) 2021/1139</b>	<b>Art. 27</b>
<b>Programma</b>	<b>2021IT14FMPR001</b> Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>FINALITA' DELL'AZIONE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO:</b>	<b>6</b>
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVATE	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	9
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	9
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	10
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	10
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	12
4.9	SPESE AMMISSIBILI	13
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	18
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	19
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	19
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	20
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	20
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	23
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	27
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	28
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	28
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	28
4.20	NOTE	29

## DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura ;
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi
- “Operazione”- Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Adg ovvero gli OO.II.
- SNAI – La Strategia Nazionale delle Aree Interne

## 1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

<b>Obiettivo Strategico</b>	2- Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
<b>Obiettivo Specifico</b>	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
<b>Azione</b>	<i>Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltura</i>
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	9- Salute e benessere degli animali
<b>Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79</b>	Codici operazioni: 21,32,52,53
<b>Modalità attuativa</b>	Titolarità/Regia
<b>Competenza</b>	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

## 2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

## 3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltura*" è quella di promuovere un'acquacoltura in grado di soddisfare rigorose condizioni in termini di impatto ambientale, benessere animale e uso regolamentato di fattori di produzione favorendone l'accettazione sociale. L'azione sostiene le linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- la riduzione dell'utilizzo di antibiotici,
- lo sviluppo dell'acquacoltura biologica;
- la tracciabilità dei prodotti,

- la certificazione e lo sviluppo di marchi così come la conversione verso metodi di produzione sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile SQN).

L'azione, attraverso l'intervento "*Salute e benessere degli animali*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

**Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento**

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221609	Salute e benessere degli animali	21 -Studi e ricerche 32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 52 - Investimenti nel benessere degli animali 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

#### 4 SCHEDA DI INTERVENTO:

### 221609- SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

#### 4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

#### 4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

*“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.*

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, anche in termini di prevenzione e biosicurezza; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- conversione di metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica (Reg.CE 834/2007, Reg.UE 2018/848, Reg.CE 710/2009) e/o sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile – SQN) e partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) o altri marchi di certificazione;

- miglioramento di standard di benessere animale e protezione della salute dei consumatori mediante controllo malattie, scambio di informazioni, buone pratiche o codici di condotta in biosicurezza, studi veterinari o farmaceutici, piani di prevenzione, incentivazione e/o sviluppo di vaccini anche stabulogeni, riduzione della dipendenza ed uso responsabile da farmaci veterinari ed antibiotici per limitare livelli di contaminazione dannosi per la salute umana e diffusione di residui nell'ambiente naturale (Piano di Azione Inquinamento zero del Green Deal e l'approccio integrato One Health).

#### 4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

##### **21- Studi e ricerche**

- a) attività di ricerca e innovazione nel campo della salute animale in acquacoltura rivolta all'individuazione e allo studio dell'utilizzo di ingredienti funzionali (es., pre- e probiotici) nei mangimi ed allo sviluppo di strumenti efficaci e innovativi per la diagnosi, la prevenzione e la terapia delle malattie dei pesci garantendo, al contempo, la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela degli ecosistemi;
- b) attività di ricerca finalizzata alla disponibilità di farmaci e vaccini, anche stabulogeni, per implementare buone pratiche di allevamento ai fini della tutela del benessere animale anche nell'ottica delle future minacce sanitarie esacerbate dai cambiamenti climatici;
- c) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
- d) attività di ricerca volte ad ampliare le conoscenze di base sul sistema immunitario delle specie d'allevamento, sulle interazioni ospite/patogeno, sui meccanismi biologici, patogenetici e di resistenza degli agenti di rilievo al fine di individuare strategie di prevenzione e controllo;
- e) attività di ricerca volte a testare nuove tecnologie negli impianti, elaborare nuovi piani di biosicurezza, sviluppare e testare indicatori e protocolli per migliorare la salute e il benessere degli animali in acquacoltura sia nella fase produttiva che durante il trasporto e alla macellazione.

Il sostegno per investimenti di cui alla lettera c) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari. I risultati degli studi finanziati alla lettera c), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 60 del Reg. (UE) 1139/2021. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

##### **32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile**

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica del miglioramento ed ammodernamento connesso alla salute e al benessere degli animali. A tal fine si sostengono investimenti finalizzati a rendere questi ultimi più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013 ed in particolare

- miglioramento e ammodernamento degli impianti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

## **52 - Investimenti nel benessere degli animali**

L'operazione può sostenere i costi per:

- a) la riduzione dell'utilizzo di farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza, come stabilito dal piano d'azione One Health dell'UE;
- b) controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio<sup>1</sup>, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti ad un piano di eradicazione;
- c) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
- d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;

## **53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica**

1. L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, ridurre lo spreco di cibo ed incrementare la sicurezza alimentare in EU. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura quali ad esempio: adesione delle imprese a sistemi di certificazione, come quella biologica (Reg. (CE) n. 848/2018), il "Sistema di qualità nazionale acquacoltura sostenibile" (D.M. n. 7630 del 4 febbraio 2020) o la certificazione di ecogestione (EMAS), al fine della quantificazione della sostenibilità dei processi produttivi e gestionali, nonché della riduzione del loro impatto sull'ambiente e sull'uso delle risorse:
  - a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>2</sup> e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione<sup>3</sup>;
  - b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).



Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:

- la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili di cui alla lettera a); o
- i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili di cui alla lettera b).

c) l'adozione del disciplinare di produzione del Sistema Di Qualità Nazionale «Acquacoltura Sostenibile da parte delle aziende per la qualificazione del prodotto dell'acquacoltura sostenibile.

Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'SQN.

2. adozione di misure di biosicurezza, controlli di qualità e controlli tecnici di prodotto aggiuntivi rispetto a quelli di legge e fermo restando la normativa vigente in materia

#### 4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato-

#### 4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo<sup>5</sup>;
- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017:

---

<sup>5</sup> Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta

- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale;

#### 4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione**, che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in *house* e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

#### 4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità ovvero a Regia dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

**Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità**

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i></b>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA

**Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia**

OPERAZIONI A REGIA
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 21,32,52,53
L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed inseriti nell'elenco ufficiale degli istituti scientifici riconosciuti dall'ex DPR n.1639 del 2 Ottobre 1968;

<p>Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice: 21,52,53</p> <p>L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale</p>
<p>Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice: 21,52,53</p> <p>L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;</p>
<p>Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con imprese acquicole.</p>
<p>Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per l'operazione di codice 21</p> <p>Le operazioni di codice 21 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole</p>
<p><b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</b></p>
<p>Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)</p>
<p><b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</b></p>
<p>Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27</p>
<p>Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA</p>
<p>Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando</p>
<p>Impegno del richiedente a presentare domanda di adesione all'EMAS per un minimo di tre anni, solo per l'operazione 53</p>
<p>Impegno del richiedente a presentare domanda per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 del Consiglio e conformemente al Reg (CE) 710/2009 della Commissione e a rispettarne i requisiti per almeno cinque anni, solo per l'operazione 53</p>
<p><b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</b></p>
<p>Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046</p>
<p>Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139</p>

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

**Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento**

<b>CODICE</b>	<b>OPERAZIONE</b>	<b>TITOLARITA'</b>	<b>REGIA</b>
21	Studi e ricerche	SI	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	SI	SI
52	Investimenti nel benessere degli animali	SI	SI
53	Qualità degli alimenti e sicurezza igienica	SI	SI

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### **4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO**

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta per l'accesso al bando:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura; nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o la carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura deve essere firmata dal tecnico progettista;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante, ovvero del legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione del rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che nell'anno in corso non si è beneficiato di alcun sostegno per lo stesso tipo di intervento di cui all'operazione di codice 10 comma 2

#### 4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'esecuzione di lavori;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'acquisto di terreni;
- d) l'acquisto di edifici
- e) locazione finanziaria
- f) ammortamenti
- g) l'imposta sul valore aggiunto
- h) le spese generali

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a h) sopra elencate

##### Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per l'operazione di codice 32,–coerente con l'operazione e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezziario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista. Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla “NP”). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per “Nuovi Prezzi” concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario del soggetto attuatore vigente. Ogni “Nuovo Prezzo” deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero da perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezziario. Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono

essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

#### Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare il codice dei contratti. La richiesta di preventivo va corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura<sup>6</sup> necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;<sup>7</sup>
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) ;

<sup>6</sup> Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria, ovvero iscritte in uso in conto proprio ed asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

<sup>7</sup> Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- spese per lo sviluppo di buone pratiche in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- costi per la disinfezione secondo i protocolli di lavaggio per persone ed automezzi;
- costi gestionali per il carico/scarico del pesce;
- costi per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione;
- costi per dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici;
- costi per la derattizzazione;
- costi per il controllo delle malattie (analisi, test, monitoraggio, ecc.);
- costi per l'eradicazione delle malattie (impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno);
- costi per la costituzione e funzionamento di gruppi di difesa sanitaria;
- studi veterinari o farmaceutici;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi migliorati;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;

### Terreni

- 1) L'acquisto di terreni è spesa ammissibile sono per le operazioni di codice 12 e 32 alle seguenti condizioni:
  - a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
  - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;
  - c) a presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o



debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

- 2) La lettera b) del comma 1 non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi;
  - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato;
  - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati;
  - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

#### Edifici

- 1) L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:
  - a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
  - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
  - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
  - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
  - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

#### Locazione finanziaria

- 1) Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:
  - a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
    1. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
    2. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
    3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
    4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
    5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4., tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
    6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;



7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

#### Opzioni di costo standard (OCS)

In relazione alla tipologia di investimenti il beneficiario dell'operazione potrà far ricorso, anche in deroga a quanto sopra indicato, a tutte le tipologie di OCS adottate dall'AdG coerenti con le operazioni attivate, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella metodologia di OCS e nelle linee guida sulle spese ammissibili.

#### **4.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:
  - a) i deprezzamenti e le passività;
  - b) gli interessi di mora;

- c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

#### 4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

#### 4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.
2. In deroga al punto 1. Aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella 6 di seguito riportate.

**Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento**

Nr riga (allegato III )	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse ad indennizzi di cui all'art.39 del Reg.(UE) 2021/1139	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 8,9,14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli SF contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adotteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 32,52,53.

#### 4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

**Tabella 7: Criteri di selezione dell'intervento a titolarità**

OPERAZIONE A TITOLARITA'				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	100	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

**Tabella 8: Criteri di selezione dell'intervento a regia**

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	R8=SI C=1 R8=NO C=0		
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT PD>50% C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT PG>50% C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale(Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa prevede investimenti per la salute ed il benessere degli animali allevati (O2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO4	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della salute e del benessere animale in acquacoltura (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1		
SO6	L'iniziativa comprende investimenti e/o azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO7	L'iniziativa prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura (O7)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
SO8	L'iniziativa prevede studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1		
SO9	L'iniziativa prevede costi per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza (O9)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
SO10	L'iniziativa prevede l'adesione a gruppi già esistenti e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie (decisione del 2009/470/CE) (O11)	C=0 Costo min C=1 Costo max		

<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	
---------------	------------	--

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

**Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori**

<b>Codice</b>	<b>Criteri di selezione delle operazioni</b>	<b>Peso minimo</b>
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell’Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell’OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	5
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	10
SO3	L’iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O3)	5
SO2	L’iniziativa prevede investimenti per la salute ed il benessere degli animali allevati (O2)	5
SO9	L’operazione prevede costi per la riduzione della dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l’antibiotico resistenza (O9)	10

#### 4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l’applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

**Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione a Titolarità**

<b>N.</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Nota metodologica</b>
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell’OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall’intervento ed in particolare: linee strategiche 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio valuta la presenza di innovazione tecnologica all’interno della proposta quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> ).
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

**Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione a Regia**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle <b>PMI</b> sono contenuti nella Raccomandazione dell' <b>Unione Europea</b> n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

		favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$ ; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$ ; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$ ; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$ ; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$ ; $C=0,25$ $1 < R5 \leq 2$ ; $C=0,50$ $2 < R5 \leq 3$ ; $C=0,75$ $3 < R5 \leq 4$ ; $C=1$ $R5 > 4$
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
SR8	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 1, 4, 6, 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta. Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti innovativi (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto. .
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> ).
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
Q9	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q9)	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q10	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n.4 operazioni:21,32,52,53 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(4,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa prevede iniziative per la salute ed il benessere degli animali.	Il valore del coefficiente C assume valore pari ad 1 se sono state previste iniziative per la salute ed il benessere degli animali.
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili rispetto al costo totale dell'investimento
SO4	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della salute e del benessere animale in acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di studi e/o ricerche nel campo della biosicurezza, della salute e del benessere animale in acquacoltura

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO5	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare
SO6	L'iniziativa comprende investimenti e/o azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti in azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici quali attività di ricerca volte a testare nuove tecnologie negli impianti, elaborare nuovi piani di biosicurezza, sviluppare e testare indicatori e protocolli per il benessere animale sia nella fase produttiva che durante il trasporto e alla macellazione rispetto al costo totale dell'investimento
SO7	L'iniziativa prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO8	L'iniziativa prevede studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione studi veterinari o farmaceutici e la diffusione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura
SO9	L'iniziativa prevede costi per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari la limitazione dell'antibiotico resistenza rispetto al costo totale dell'investimento
SO10	L'iniziativa prevede l'adesione a gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura già esistenti riconosciuti dagli Stati membri	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere l'adesione del richiedente ai gruppi di difesa sanitaria
SO11	L'iniziativa prevede costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie (decisione del 2009/470/CE)	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione ai costi per attività di controllo e eradicazione delle malattie ad es. $cst < 1.000€$ , $C=0$ ; $1.000€ < cst < 10.000€$ $C=0,5$ ; $10.000€ < cst < 100.000€$ ; $C=1$ con $1.000 = \min$ e $100.000 = \max$

#### 4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

**Tabella 11: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27**

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
32,52	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la	Numero di persone

		protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	
53	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione. Maggiori informazioni sono riportate al capitolo 4.20

#### 4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

**Tabella 12 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale**

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Salute e benessere degli animali	221609	40	40

#### 4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento

#### 4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

- I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi

compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

#### 4.20 NOTE

##### Modalità attuative dell'intervento

I soggetti attuatori, nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell'intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA' – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un'unica modalità di gestione dell'intervento.

##### Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

##### Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 11, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto

Tabella 4: Nel casi in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti